

Firmata digitalmente

### **DETERMINAZIONE N° 189/2023 del 28.12.2023**

**OGGETTO:** Lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell’area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.A.”.

Codice CIG N. 987081670B – Codice CUP N. J11B21006860005 – progetto n. 21118.

Autorizzazione alla ditta ITALBETON S.p.A. Unipersonale di Trento a subappaltare alla ditta ISOTTA S.r.l. di Navene di Malcesine (VR) l’esecuzione degli ulteriori lavori di “estensione della rete fognaria in località Panoramica e Lavacco in Comune di Malcesine” per un importo presunto pari ad € 50.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.000.

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

Su proposta del RUP.

#### **Premesso che:**

- con determina del Direttore Generale n. 202/2021 del 03.11.2021 sono stati affidati, a seguito di esperimento di una procedura negoziata indetta di gara ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36 comma 8 e dell’art. 134 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e utilizzando l’elenco degli operatori economici qualificati nell’ambito del sistema di qualificazione istituito per la categoria SOA OG6 classifica IV, i lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell’area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi SpA” per l’importo, al netto del ribasso offerto del 6,5% sull’elenco prezzi posto a base di gara, di € 906.950 per lavori oltre ad € 30.000 per oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 936.950;

- con la ditta ITALBETON S.p.A. Unipersonale di Trento è stato stipulato contratto d’appalto n. 582 di Prot. Contr. in data 24.12.2021 per l’importo di cui sopra.

#### **AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.**

Via 11 Settembre 24, 37019, Peschiera del Garda (VR) | [ags@ags.vr.it](mailto:ags@ags.vr.it) | [www.ags.vr.it](http://www.ags.vr.it) | NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 | PEC [ags@pec.ags.vr.it](mailto:ags@pec.ags.vr.it)  
Reg. Imp. di VR e Codice Fiscale: 80019800236 | Partita IVA: 01855890230 | Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v.  
Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme

- i lavori sono stati consegnati alla ditta in data 14.03.2022 con durata di anni uno e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- a seguito di esaurimento dell'importo contrattuale, AGS ha esercitato, nei confronti della società ITALBETON S.p.A. l'opzione di prosecuzione contrattuale per un ulteriore anno e per il medesimo importo, giusta Delibera del Consiglio di amministrazione n. 18/3 del 30.05.2023;

- con la società, veniva stipulato Atto Aggiuntivo n. 620 di Prot. Contr. del 12.07.2023 al contratto principale n. 582 di prot. Contr. del 24.12.2021 dell'ulteriore importo di € 936.950 comprensivo degli oneri per la sicurezza per un importo complessivo affidato di € 1.873.900.

**Considerato** che la ditta ITALBETON S.p.A., con nota in data 05.12.2023 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9334/2023 del 05.12.2023, si è avvalsa della riserva di subappalto espressa in sede di gara per l'esecuzione dei lavori di "estensione della rete fognaria in località Panoramica e Lavacco in Comune di Malcesine" per un importo presunto pari ad € 50.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.000 a favore della ditta ISOTTA S.r.l. di Navene di Malcesine (VR);

- **che** alla ditta ISOTTA S.r.l. di Navene di Malcesine (VR), con precedenti Determine del Direttore Generale rispettivamente n. 103/2023 del 10.07.2023 e n. 144/2023 del 28.09.2023 sono stati autorizzati due subappalti, il primo dell'importo di € 15.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza, ed un secondo dell'importo di € 150.00, comprensivo degli oneri per la sicurezza per un importo complessivo autorizzato, comprensivo di quest'ultimo subappalto, di € 215.000;

- **che** l'intervento da subappaltare non è riconducibile all'elenco delle opere di cui all'art. 3 del D.M. 10.11.2016 n. 248 (c.d. SIOS);

- **che** l'importo presunto del subappalto, pari ad € 50.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.000, sommato ai precedenti subappalti autorizzati con le Determine sopra citate a favore della ditta ISOTTA S.r.l. di Navene di Malcesine (VR) risulta essere pari a circa l'11,47% dell'importo delle opere affidate alla ditta ITALBETON S.p.A. con il contratto d'Appalto n. 582 di Prot. Cont in data 24.12.2021 e successivo Atto Aggiuntivo n. 620/23 del 06.09.2023, pertanto, entro i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 105 terzo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 in vigore al momento dell'indizione della procedura, ora art. 119 comma 2 del D. Lgs 36/2023.

- **che** la ditta ITALBETON S.p.A. Unipersonale di Trento aveva manifestato la propria volontà di

richiedere tale subappalto all'atto dell'offerta.

**Visto** il Decreto Legislativo in vigore al momento dell'indizione della procedura di gara del 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE" e, in particolare, l'articolo 105 che disciplina il subappalto.

**Visto** il parere favorevole espresso dal RUP in data 21.12.2023, acquisito al Protocollo aziendale al n. 9823/2023 del 27.12.2023, con il quale si ritiene che tali lavori possano essere subappaltati nella misura massima consentita prevista dall'art. 105 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 in vigore al momento dell'indizione della procedura negoziata, ora art. 119 comma 2 del D. Lgs 36/2023 in quanto:

- l'appaltatore ha espresso la necessità di subappaltare una parte delle opere consistenti in movimenti terra e ripristini della sede carrabile, anche mediante pavimentazioni speciali per un'ottimale esecuzione delle opere commissionate nell'ambito del contratto relativo al progetto 21118;
- la società subappaltatrice ISOTTA S.r.l. di Navene di Malcesine (VR) ha comprovata esperienza nell'esecuzione di lavori di scavi, ripristini, rinterri, demolizioni e accessori, pozzetti, solette, chiusini, posa manufatti prefabbricati e asfaltature;
- la società subappaltatrice, risulta essere in possesso delle attestazioni SOA per le categorie OG 3 e OG1 e, pertanto, ha mezzi e manodopera in grado di garantire l'esecuzione delle lavorazioni a regola dell'arte;
- l'impresa subappaltatrice è stata infine edotta e messa a conoscenza delle procedure interne per gli aspetti relativi alla contabilità, alla sicurezza ed alle relazioni con le amministrazioni del territorio in cui operano da molto tempo.

**Visto** l'art. 11 del Capitolato d'Oneri che ammette il ricorso al subappalto nei termini previsti dalla vigente normativa sui lavori pubblici.

**Dato** atto che la ditta ISOTTA S.r.l. risulta iscritta nell'Elenco di Fornitori, Prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cosiddetta "white-list", istituito presso la Prefettura di Verona – Ufficio Antimafia.

Vista la seguente documentazione:

a) integrazione di data 05.12.2023 al contratto di subappalto stipulato tra l'impresa ITALBETON S.p.A. Unipersonale e l'impresa ISOTTA S.r.l. in data 20.06.2023 per l'esecuzione di ulteriori lavori di

- estensione rete fognaria in località Panoramica e Lavacco in Comune di Malcesine” per un importo presunto pari ad € 50.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.000;
- b) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell’impresa ITALBETON S.p.A. Unipersonale che non esistono rapporti di collegamento e di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile con l’impresa subappaltatrice;
- c) Modello DGUE nel quale il Legale Rappresentante della società ISOTTA S.r.l. dichiara che la stessa è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sufficienti per eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto;
- d) Documento Unico di Regolarità Contributiva della società ISOTTA S.r.l. nel quale risulta che la medesima è in regola con i versamenti agli enti previdenziali;
- e) Casellario giudiziale integrale del Tribunale di Verona acquisito in data 04.07.2023, in corso di validità, dal quale non risultano precedenti penali ostativi riconducibili all’elenco di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a carico degli amministratori della ditta ISOTTA S.r.l.;
- f) Casellario imprese Anac – annotazioni riservate dal quale non risultano precedenti annotazioni ostative riconducibili all’elenco di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 a carico della suddetta ditta subappaltatrice.
- g) Lettera dell’Agenzia Regionale Veneto Lavoro – Ambito di Verona, acquisita al protocollo aziendale al n. 5665/2023 del 12.07.2023, in corso di validità nella quale si certifica che la ditta ISOTTA S.r.l. risulta ottemperante agli obblighi previsti dalla L. 68/1999;
- h) Lettera dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Verona – Ufficio Territoriale di Verona I, acquisita al protocollo aziendale al n. 6038/2023 del 25.07.2023, in corso di validità, nella quale si certifica che a carico della ditta ISOTTA S.r.l. non risultano violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse né violazioni definitivamente accertate;
- i) Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona –Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato acquisito al protocollo dell’ente al n. 6122/2023 del 27.07.2023, in corso di validità, dal quale non risultano sanzioni amministrative a carico della ditta ISOTTA S.r.l.

**Ritenuto**, per le motivazioni sopra dettagliate, che nulla osti al rilascio dell’autorizzazione a estendere il contratto di subappalto in oggetto dell’ulteriore importo di € 50.000, comprensivo degli oneri per la sicurezza di cui € 1.000 per i lavori di estensione della rete fognaria in località Panoramica e Lavacco in Comune di Malcesine alla società ISOTTA S.r.l. con sede in Malcesine (VR).

## DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di autorizzare, per le motivazione in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale la società ITALBETON S.p.A. Unipersonale affidataria dei lavori di "Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell'area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A." – Progetto 21118, a subappaltare alla società ISOTTA S.r.l. di Navene di Malcesine (VR) l'esecuzione degli ulteriori lavori di estensione della rete fognaria in località Panoramica e Lavacco in Comune di Malcesine per l'importo presunto pari ad € 50.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.000;
- 3) di dare atto, alla luce di quanto sopra esposto, che l'importo complessivo dei lavori concessi in subappalto alla ditta ISOTTA S.r.l. con sede in Malcesine (VR), di cui alla presente Determina, sommato ai precedenti subappalti, autorizzato, alla medesima ditta con Determine del Direttore Generale n. 103/2023 del 10.07.2023 dell'importo di € 15.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza e n. 144/2023 del 28.09.2023 dell'importo di € 150.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta a complessivi € 215.000 rientrando, pertanto, nel limite previsto dalla normativa vigente al momento dell'indizione della procedura negoziata oltre che dal Capitolato d'Oneri predisposto per i lavori in oggetto;
- 4) di prendere atto che nell'atto integrativo al contratto di subappalto, sottoscritto tra le parti, nel quale all'art. 2 "Importo contrattuale" viene integrato l'importo complessivo richiesto a favore della società ISOTTA S.r.l., e si richiama integralmente quanto previsto nel contratto originario del 20.06.2023, il quale prevede, tra l'altro che per le prestazioni affidate in subappalto, sono stati praticati gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione con un ulteriore ribasso del 3%; inoltre, il subappaltatore, per tali opere, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, e dovrà riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, oltre ad essere stato previsto che non sono stati applicati al subappaltatore ribassi sugli oneri per la sicurezza di sua spettanza;
- 5) di stabilire che copia della presente determina sia trasmessa al Direttore dei Lavori e al Responsabile della Sicurezza;

- 6) di stabilire, altresì che, ove ricorrano i presupposti, il Responsabile dei Lavori provveda immediatamente a notificare al Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) dell'Unità Locale Socio-Sanitaria (U.L.S.S.) competente la documentazione prevista dall'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, concernente "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili";
- 7) di dare atto che questa Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi rese, trattandosi di micro (o piccola) impresa, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura, ora art. 119 c. 11 lett. a) del D.Lgs. 36/2023.

Il RUP proponente  
(ing. Luca Mignolli)

Visto di legittimità  
Il Responsabile Area Acquisti  
(Avv. Alessio Righetti)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Carlo Alberto Voi)

Peschiera del Garda, lì 28.12.2023

ALA/RA/mv